

**COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 29.6.1998, controllata dal CO.RE.CO.
in data 29.7.1998 con atto prot. n. 7271, ed in vigore dal 29.7.1998.**

INDICE

- 1.- Principi.
- 2.- Oggetto del Regolamento.

TITOLO 1°

CAPITOLO I **NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

- 3.- Oggetto della salvaguardia.
- 4.- Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall' Amministrazione Comunale.
- 5.- Norma di esclusione.
- 6.- Abbattimenti.
- 7.- Potature.
- 8.- Danneggiamenti.
- 9.- Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.
- 10.- Distanze minime d' impianto.
- 11.- Aree di pertinenza delle alberature.
- 12.- Norme per gli interventi edilizi.
- 13.- Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.
- 14.- Requisiti per le aree a verde attrezzato e per le strade pubbliche di nuova realizzazione nell' ambito delle nuove lottizzazioni e loro presa in carico da parte del Comune.
- 15.- Difesa fitosanitaria.
- 16 - Aree a libera evoluzione.

CAPITOLO II **ALBERI DI PREGIO**

- 17.- Individuazione degli alberi di pregio.
- 18.- Obblighi per i proprietari.
- 19.- Interventi sull' esistente.
- 20.- Sostituzione a seguito di abbattimenti.

CAPITOLO III **PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE**

- 21.- Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale.

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D' USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

- 22.- Ambito di applicazione.
- 23.- Destinatari.
- 24.- Atti vietati.
- 25.- Atti consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta.
- 26.- Competenze per il rilascio delle autorizzazioni.
- 27.- Atti prescritti.
- 28.- Deroghe.

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

- 29.- Sfalcio dei fossi, divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua.
- 30.- Aree incolte.
- 31.- Salvaguardia di maceri, specchi d'acqua e pozzi.
- 32.- Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua.
- 33.- Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi.
- 34.- Drenaggi sotterranei.
- 35.- Salvaguardia dei tutori vivi delle piantate.

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

- 36.- Sanzioni.
- 37.- Norme finanziarie.
- 38.- Norme regolamentari in contrasto.
- 39.- Riferimenti legislativi.

* * * * *

1) PRINCIPI.

Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica);

Visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicando ad esempio funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;

Riconosciute il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, intende salvaguardare le aree destinate a verde siano esse di proprietà pubblica e/o privata.

2) OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali maceri, fossi, scoli e prati stabili.

L'Amministrazione Comunale fornirà a chiunque li richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO 1°

CAPITOLO I°

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

3.- OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA.

Le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a cm 30, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 30 rilevato a m 1,30 dal colletto, devono essere rigorosamente conservate.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm 30 di circonferenza gli alberi piantati in sostituzione di altri.

4.- INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio Ambiente o del responsabile del Verde Pubblico.

5.- NORMA DI ESCLUSIONE.

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, vite (regolamento CEE n° 1442/88) pioppi ibridi noci e ciliegi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono :

- 1.- coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- 2.- coltivazione semi specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili, gli impianti arborei ad alto fusto eseguiti con finanziamenti del Regolamento CEE 2080/92.

6.- ABBATTIMENTI.

L'abbattimento di alberature è soggetto a preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale da far pervenire 1 mese prima dell'abbattimento. Entro 20 giorni, a seguito di sopralluogo del Tecnico Comunale, seguirà una risposta scritta per confermare che l'abbattimento avviene nei casi e modi previsti dal presente regolamento.

Gli abbattimenti sono possibili, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, danni a cose, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, ecc.).

Potranno essere realizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una migloria ambientale dell'esistente.

L'abbattimento delle alberature morte deve essere preceduto dalla comunicazione suddetta da inviare al Comune.

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate dal presente regolamento, da altrettanti esemplari di altezza non inferiore a mt. 3.

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza della procedura predetta o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n°383 del 1934), le seguenti sanzioni:

ALBERO	SANZIONE	OBLAZIONE
circonf.fino a 70 cm	da L. 50.000	L. 100.000 a L. 400.000
" da cm 71 a cm 130	da L. 75.000	L. 150.000 a L. 600.000
" da cm 131 a cm 200	da L. 200.000	L. 200.000 a L. 800.000
" oltre 200	da L. 125.000	L. 250.000 a L. 1.000.000

Le misure di cui sopra sono riferite a mt. 1,30 dal colletto.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute, o devitalizzate, devono comunque essere sostituite ad opere del trasgressore o del proprietario con nuovi alberi della stessa specie come sotto indicato:

ALBERO ABBATTUTO SENZA IMPIANTO IN SOSTITUZIONE AUTORIZZAZIONE

Circonf. fino a cm. 70 n°1 albero
di dimensioni minime alt.
mt. 3 e circonf. cm. 12

" da cm. 71 a cm 130 n°2 albero
di dimensioni minime
circonferenza cm. 12

" da cm.131 a cm 200 n°3 albero
di dimensioni minime
circonferenza cm. 12

" oltre cm.200 n°4 albero
di dimensioni minime
circonferenza cm. 12

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta in assenza sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 13, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare la specie.

Qualora il Tecnico Comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in proprietà Comunale:

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dal Tecnico Comunale.

In alternativa potrà avvenire il pagamento, in base al listino prezzi ufficiale delle opere edili della Camera di Commercio di Bologna, di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto inoltre delle spese di piantagione in area pubblica; le somme introitate dovranno essere rigorosamente destinate al verde pubblico.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

7.- POTATURE.

Un albero correttamente piantato, posizionato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.

La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà, ad eccezione delle piante rientranti nell'ambito urbano, le quali non dovranno provocare ostacoli e/o limitazioni ai luoghi pubblici.

A) Le potature dovranno essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando le branche ed i rami di circonferenza non superiore a cm 20 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Gli interventi potranno essere preferibilmente effettuati:

1) per le specie decidue nel periodo autunno/inverno (indicativamente 1 Novembre-15 Marzo);

2) per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo (indicativamente 15 Dicembre-15 Febbraio, 01 Luglio-31 Agosto).

3) interventi sulle branche morte tutto l'anno.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche superiori a cm 20 di diametro, sono considerati agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui all'art. 6.

B) Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del presente articolo comportano, in base all'Art. 106 del T.U.L.P. (R.D. n° 383 del 1934) una sanzione da L. 10.000. L. 80.000. (oblazione L. 20.000) per ogni pianta potata.

8) DANNEGGIAMENTI.

Gli interventi volti a danneggiare l'essenza arborea senza comprometterne la vita comportano una sanzione da £. 50.000 a £. 400.000 per ogni pianta danneggiata (oblazione £. 100.000).

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

A) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

B) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.

C) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a mt 0,20.

E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.

D) E' vietato affiggere cartelli, manifesti, simili e comunque effettuare legature rigide permanenti alle alberature di proprietà del Comune, tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.

E) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente regolamento.

F) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

Per la valutazione dei danni causati a piante di proprietà comunale si intende richiamato il punto 3.1.7.2. del "Programma Regionale per il Verde Urbano" del 28.10.89.

9) NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.

Fermo restando quanto indicato nell' art. 8 del presente regolamento nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 11.

All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

10) DISTANZE MINIME DI IMPIANTO.

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92 e relativo Regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc. :

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt. 20
distanza minima mt. 10
(esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.)
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt.
distanza minima mt. 6
(acero campestre, carpino bianco, ecc.)
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 mt.
distanza minima mt. 4

(Cercis, Prunus, ecc.)

- Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare
distanza minima mt. 4
(pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.).

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

11) AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

A) Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature".

- 1) Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. e per le alberature esistenti devono essere inderogabilmente rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

circonferenza fino a 20 cm.	distanza minima	mt. 2
circonferenza da 21 a 40 cm.	distanza minima	mt. 2,5
circonferenza da 41 a 60 cm.	distanza minima	mt. 3
circonferenza oltre 60 cm.	distanza minima	mt. 4.

- 2) Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt. 1, assicurando un'aiuola di superficie non impermeabilizzata minima di 3 mq.

B) La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio.

C) In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà autorizzare, alternativamente, o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

12) NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI.

A) In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell' area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi secondo gli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.

B) Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio od una complessiva unità immobiliare, dovrà prevedersi, previa rilevazione, anche fotografica, dell'area di pertinenza, l'adeguamento della sistemazione a verde, nel rispetto del precedente punto "A".

C) Per gli interventi di cui ai punti "A" e "B" del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato grafico relativo allo stato di fatto e quello relativo alla nuova sistemazione, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna.

Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc.

D) La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia di cui all'art. 10 della L.R. 26.04.90, n°33.

Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste purchè nel rispetto dell'art. 13 del presente Regolamento.

E) Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato che potrà prevedere distanze d'impianto dal confine di proprietà come quelle indicate nel Codice Civile.

In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto "C" oltre agli impianti tecnologici.

F) In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. di superficie del lotto non coperta. Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq. di arbusti ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta.

G) Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma essere di altezza inferiore a mt 3,00 e avere ad un metro dal colletto una circonferenza inferiore a cm 12.

H) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento agli art. 11 e 16 del presente Regolamento.

I) Sui progetti edilizi presentati dovrà essere apposto il parere di competenza da parte del Tecnico Comunale preposto all'applicazione del presente regolamento.

13) SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI.

A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1°) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nelle foreste Padane.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema

2°) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di un 10% di essenze del gruppo "3" all'interno delle aree cortilive.

3°) VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi "1"(per almeno il 60%), "2", "3" e "4". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

4°) IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie del gruppo "4" è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati e accertati dall'Ufficio Ambiente.

C) Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

LISTE DELLE SPECIE

GRUPPO 1°

ALBERI

<i>Acer campestre</i> L.	Acer campestre
<i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn.	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Melo selvatico
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Pyrus pyraeaster</i> Borkh.	Pero selvatico
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile
<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre

ARBUSTI

<i>Clematis viticella</i> L.	Viticella
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino comune
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Frangola
<i>Hedera helix</i> L.	Edera
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoglio
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spin cervino
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa canina
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice grigio
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice da ripa
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco
<i>Viburnum opalus</i> L.	Pallon di maggio

GRUPPO 2°

ALBERI

<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro, spaccasassi
<i>Ficus carica</i> L.	Fico
<i>Juglans regia</i> L.	Noce
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Melo
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo
<i>Morus alba</i> L.	Gelso
<i>Morus nigra</i> L.	Moro
<i>Platanus orientalis</i> L.	Platano orientale
<i>Populus nigra</i> var. <i>Italica</i>	
Duroi	Pippo cipressino
<i>Prunus persica</i> L.	Pesco
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Albicocco
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh	Mirabolano
<i>Prunus domestica</i> L.	Prugno, Susino
<i>Prunus cerasus</i> L.	Amarena
<i>Punica granatum</i> L.	Melograno
<i>Pyrus communis</i> L.	Pero
<i>Salix viminalis</i> L.	Salice da vimini
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. e suoi ibridi	Tiglio
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vite comune

ARBUSTI

Sono ammesse solo le specie caducifoglie.

GRUPPO 3°

ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 20% e le conifere fino a un massimo del 10% .

ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50% .

GRUPPO 4°

Robinia pseudoacacia	Acacia, Robinia
Ailantis altissima Mill. Swingle	Ailanto
Acer negundo L.	Acero americano
Amorpha fruticosa L.	Falso indaco

ad eccezione delle loro varietà non infestanti

Famiglia delle Agavacee
Famiglia delle Palme
Famiglia delle Musacee
Phyllostachys spp.
Arundinaria japonica Sieb. et Zucch. Falso bambù

14) REQUISITI PER LE AREE A VERDE ATTREZZATO, PER LE STRADE PUBBLICHE E PER I PARCHEGGI DI NUOVA REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE NUOVE LOTTIZZAZIONI E PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE.

A) Le aree a verde attrezzato, le strade pubbliche e i parcheggi di nuova realizzazione, nell'ambito di nuove lottizzazioni dovranno avere le seguenti dotazioni minime :

1 - GIARDINI: Piante ogni 100 m² di superficie non impermeabilizzata:

n° 1 albero di 1° grandezza
n° 1 albero di 2° o 3° grandezza
n° 10 arbusti

Attrezzature:

Attrezzature per sosta, gioco, ristoro e ricovero, ogni 500 m² :
n°1 panchina
n°1 cestini porta-rifiuti
n°4 posti porta-biciclette
n°1 tavolini

Attrezzature per sosta, gioco, ristoro e ricovero, ogni 4.000 m²:

n°1 fontana-abbeveratoio
n°1 unità gioco, almeno così composta:
n°1 scivolo
n°1 altalena da 2 posti
n°1 trave di equilibrio
n°1 struttura per arrampicamento con

rete, anelle, trapezio, ecc...
mt. 5 di tunnel

Attrezzature sportive per superfici
superiori a 5.000 m² :

Da concordarsi di volta in volta con l' Ufficio Tecnico: percorso vita, campo da calcetto, tennis, porte campo calcio, ecc.

2 - PARCHEGGI:

n°1 albero di alto fusto ogni 30 m² di superficie del parcheggio

n°1 fontana-abbeveratoio ogni 4.000 m² di superficie del parcheggio

n°1 cestino porta-rifiuti ogni 500 m² di superficie e del parcheggio

3 - PERCORSI STRADALI, PEDONALI E CICLABILI: Dotazione per ogni 200 ml. di percorsi stradali e ogni 100 ml. di percorsi pedonali e ciclabili :

n°1 panchina
n°1 Cestino porta-rifiuti
n°4 posti porta-biciclette

Le presenti quantità vanno garantite per frazioni territoriali maggiori o uguali al 50% dello standard individuato.

Tali manufatti potranno essere costruiti in legno, ferro, plastica preferibilmente riciclata, o altri materiali, purché omologati.

Le aree dotate di verde dovranno essere provviste di impianto di irrigazione a servizio delle piante, alberi e arbusti. Tale impianto dovrà essere collegato ad un punto di erogazione dell' acqua tramite temporizzatore e costituito da tubo in PVC funzionante a goccia oppure interrato.

Le aree a verde dovranno essere debitamente illuminate e dotate di attraversamenti realizzati in materiali porosi.

Se le opere verranno realizzate da privati, dovrà essere da essi garantita la manutenzione fino a 24 mesi dalla realizzazione, prima della presa in carico dell' area da parte del Comune.

Al fine di rendere tutte le aree pubbliche fruibili in modo ottimale, strade, piazze e aree verdi dovranno essere dotate di percorsi pedonali e ciclabili opportunamente protetti e forniti delle attrezzature indicate.

Tali requisiti di minima dovranno essere rispettati in tutte le nuove lottizzazioni.

Le presenti prescrizioni potranno essere modificate solo in seguito ad accordi specifici con il Consiglio Comunale.

B) Le superfici a verde per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione Comunale devono essere state realizzate secondo i principi del presente titolo.

C) Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

15) DIFESA FITOSANITARIA.

A) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato; in tal senso si fa obbligo agli Organi preposti di segnalare l'insorgere di focolai.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

Processonaria del Pino (D.M. 20.05.26)

Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n. 412)

Colpo di fuoco batterico (D.M. n. 81/1996)

B) E' inoltre obbligatoria la lotta all' *Hyphantria cunea* Drury (ruga defogliatrice).

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico.

C) E' fatto divieto intervenire con macchine decespugliatrici lungo le arterie viarie, poiché l'uso di tali macchinari determina nelle branche di alberi e arbusti, superfici di taglio troppo estese e tali da facilitare la diffusione di malattie fungine e batteriche di vario tipo e talora di notevole gravità.

L'uso delle macchine decespugliatrici va limitato a casi eccezionali e su spazi limitati previo parere dell'Ufficio Ambiente.

16) AREE A LIBERA EVOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale previo parere dell'Ufficio Ambiente può destinare all'interno di ogni parco pubblico una superficie variabile dall'1% al 10% all'evoluzione spontanea evitando di norma, interventi quali la raccolta delle foglie e lo sfalcio dell'erba, limitando questo tipo di interventi a casi eccezionali quali il pericolo di incendi. Queste aree saranno scelte in zone marginali poco fruibili e potranno essere delimitate da siepi o staccionate e segnalate con apposita tabellazione. Tali aree potranno essere utilizzate per la didattica ambientale con le scuole e per studi sul dinamismo della flora e vegetazione spontanea con esperti naturalisti.

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

17) INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO.

Le essenze arboree individuate nell' apposito censimento predisposto dal W.W.F Sezione Pianura Centrale Bolognese di San Giorgio di Piano approvato dall'Amministrazione Comunale con Delibera Consiliare n° 140 del 30 ottobre 1984 sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo e ai principi di cui al Capitolo I.

18) OBBLIGHI PER I PROPRIETARI.

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

19) INTERVENTI SULL'ESISTENTE.

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere dell'Osservatorio Regionale delle Malattie delle Piante.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

20) SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI.

A) Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art. 13, nel qual caso il Comune nell'autorizzazione indicherà la specie, in caso di abbattimento per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie come sotto indicato:

Alberi abbattuti Nuovi impianti sostitutivi

circ. fino a cm. 150 n°1 pianta
 circonferenza minima cm. 20

circ. fino a cm. 300 n°1 pianta
 circonferenza minima cm. 25

circ. oltre a cm 300 n°1 pianta
 circonferenza minima cm. 30

L'intervento dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione Comunale.

B) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell' autorizzazione di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta, in base all' art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n°383 del 1934) , una sanzione da £. 125.000 a £. 1.000.000. E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono, comunque essere sostituite con alberi della stessa specie o come previsto al precedente punto "A":

Pianta abbattuta senza Impianto in sostituzione
autorizzazione

circ. fino a cm. 130 n°2 piante circ. minima cm.30

circ. fino a cm. 220 n°3 piante circ. minima cm.30

circ. fino a cm. 300 n°4 piante circ. minima cm.30

circ. fino a cm. 400 n°5 piante circ. minima cm.30

circ. oltre a cm. 400 n°7 piante circ. minima cm.30

C) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

21) SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.

A) Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale.

B) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Integrata.

C) Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione per non danneggiare le piante, devono quindi essere rispettati i principi dei Capitoli 1 e 2.

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

22) AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente Titolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell' Amministrazione Comunale.

23) DESTINATARI.

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti Pubblici e Privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

24) ATTI VIETATI.

E' tassativamente vietato:

A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.

B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l' esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.

C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.

D) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.

E) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un'altro animale o persone.

F) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.

G) Provocare danni a strutture e infrastrutture.

H) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.

I) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

L) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate.

In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.

M) L'uso di qualsiasi mezzo a motore.

N) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o transito con cavalli, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso.

O) Parcheggiare qualsiasi tipo di mezzo negli spazi destinati a verde pubblico (parchi giardini, aiuole, viali ecc.ecc.....).

25) ATTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

A) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.

B) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali, politiche e sportive.

C) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.

D) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.

E) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.

F) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.

G) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.

H) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.

I) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.

L) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

M) Chi utilizzerà per i motivi di cui sopra dette aree o spazi dovrà ripristinare a proprie cure e spese lo stato preesistente all'autorizzazione concessa.

26) COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato agli Uffici competenti.

27) ATTI PRESCRITTI.

E' fatto obbligo:

A) Di tenere i cani al guinzaglio o comunque di evitare che possano infastidire persone o animali o imbrattare aree di uso pubblico.

B) Di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone.

C) Di impiegare, per le aree verdi coltivate, esclusivamente tecniche di agricoltura biologica.

D) Di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

28) DEROGHE.

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell' Amministrazione Comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant' altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

29) SFALCIO DEI FOSSI, DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA.

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

Per la tutela della flora rara gli interventi manutentivi andranno effettuati preferibilmente nel periodo estivo e autunnale, e comunque mai prima della metà di Maggio e non oltre il 30 Settembre.

I fossi delle strade Comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti anche per la parte Comunale.

Se non verrà effettuata la raccolta dell' erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo dovrà provvedere al periodico rifacimento dello stesso al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7 del presente regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale urgenza, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:

- a) Taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
- b) Contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolare la viabilità.

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l'erba e le canne.

Il materiale proveniente da sfalci, potature ed operazioni analoghe, raccolto in cumuli di modeste dimensioni, potrà essere bruciato solo previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco nel rispetto di quanto previsto dall'art. 59 del TULPS: ovvero, le operazioni debbono avvenire ad una distanza di almeno 100 metri da case o edifici, dai boschi e dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, paglia, fieno e foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. Inoltre, devono essere prese le cautele necessarie a difesa della

proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve sorvegliare lo stesso fino al completo spegnimento.

Oltre ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento per il presente articolo l'Amministrazione comunale potrà eseguire i lavori necessari d' ufficio, con spese a carico degli inadempienti.

30) AREE INCOLTE.

Gli appezzamenti di terreno incolti o inutilizzati che si trovano nei centri abitati devono essere mantenuti sfalciati a cura dei proprietari. Le operazioni di sfalcio devono addivenire fra la metà di maggio e il 30 Settembre.

Per le aree incolte si ritiene più opportuno mantenere quanto previsto dal Regolamento CEE 1765/92 per i terreni a set-aside sui quali è consentito l'uso di diserbanti non selettivi, non residuali rientranti nella lista dei principi attivi consentiti dal regolamento.

31) SALVAGUARDIA DI MACERI, SPECCHI D'ACQUA E POZZI.

A) I maceri, gli specchi d'acqua, compresa la vegetazione ripariale, e i pozzi devono essere salvaguardati.

E' vietato, di norma, il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati.

La chiusura dei maceri, degli specchi d'acqua e dei pozzi per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo a insindacabile giudizio dell' Amministrazione Comunale.

B) L' Amministrazione Comunale provvederà a censire i maceri e gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.

C) E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

D) In caso di intervento di tombamento di macero, anche se parziale, effettuato in assenza di autorizzazione, il trasgressore o il proprietario è tenuto oltre al pagamento della sanzione prevista, all'obbligo di ripristinarne le condizioni.

32) SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA.

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d' irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

In caso di trasgressione a quanto indicato al primo comma effettuato in assenza di autorizzazione, il trasgressore o il proprietario è tenuto oltre al pagamento della sanzione prevista, all'obbligo di ripristinarne le condizioni dell'oggetto degli interventi.

33) SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI.

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati, è vietato il loro danneggiamento.

L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, potrà essere autorizzata nei casi previsti dall'art. 6/A. In tal caso è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l' esistenza e la capacità rigenerativa.

L'impianto di siepi e quinte verdi al bordo di campi e orti in prossimità e lungo arterie varie, presenterà carattere prioritario e ciò a fini igienico-sanitari per ridurre l'inquinamento dei prodotti ortofrutticoli da parte del traffico veicolare.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli.

34) DRENAGGI SOTTERRANEI.

Preso atto dei principi espressi dall' art. 1 del presente regolamento e, per contro della tendenza, da parte delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro aree a destinazione non strettamente produttiva, gli interventi di nuova sistemazione fondiaria devono essere autorizzati.

In sede di autorizzazione possono essere prescritti interventi di miglioria ambientale volti ad aumentare la variabilità ecologica del territorio a compenso del depauperamento ambientale conseguente all'introduzione del drenaggio sotterraneo.

35) SALVAGUARDIA DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTATE.

I tutori vivi delle piantate della coltivazione dell' uva devono essere salvaguardati.

In base all'art. 5 del presente regolamento il loro abbattimento deve avvenire a seguito di autorizzazione che potrà essere concessa nei casi previsti dall' art. 6.

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

36) SANZIONI.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 106 e seguenti del R.D. 383 del 1934 e successive modificazioni ed integrazioni, le inosservanze alle norme del presente regolamento per le quali in seno a ciascun articolo non siano stabilite sanzioni, saranno punite secondo quanto di seguito individuato, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la vigente normativa.

ARTICO LI	OGGETTO	SANZIONE	OBLAZIONE
6	Abbattimento alberi senza autorizzazione	circonf.fino a 70 cm da L. 50.000 a L. 400.000 " da cm 71 a cm 130 da L. 75.000 a L. 600.000 " da cm 131 a cm 200 da L. 200.000 a L. 800.000 " oltre 200 da L. 125.000 a L.1.000.000	L. 100.000 L. 150.000 L. 200.000 L. 250.000
7	Potature scorrette	da L. 10.000 a L. 80.000	L. 20.000
8	Danneggiamenti	da L. 50.000 a L. 400.000	L. 100.000
9	Aree di cantiere	da L. 50.000 a L. 400.000	L. 100.000
11	Aree di pertinenza delle alberature - mancato rispetto	da L. 50.000 a L. 400.000	L. 100.000
18	Obblighi per i proprietari - eliminazione cause danno vitalità	da L. 30.000 a L. 180.000	L. 60.000
20	Abbattimento alberi di pregio senza autorizzazione	da L. 125.000 a L. 1.000.000	L. 250.000
24	Atti vietati	da L. 50.000 a L. 400.000	L. 100.000
25	Atti consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta	da L. 50.000 a L. 400.000	L. 100.000
27	Atti prescritti	da L. 50.000 a L. 400.000	L. 100.000
29	Mancato sfalcio dei fossi Bruciatura senza autorizzazione Divieto di incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua	da L. 50.000 a L. 400.000 da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 da L. 50.000 a L. 400.000	L. 100.000 L.2.000.000 L. 100.000
30	Aree incolte	da L. 50.000 a L. 400.000	L. 100.000
31	Salvaguardia di maceri, specchi d'acqua e pozzi	da L. 125.000 a L. 1.000.000	L. 250.000
32	Salvguardia di fossati e corsi d'acqua	da L. 50.000 a L. 400.000	L. 100.000

Chiunque non osservi le prescrizioni del presente Regolamento è soggetto, se non previsto diversamente, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 25.000 a L. 150.000 estinguibile in misura ridotta con il pagamento di L. 50.000.

Il presente regolamento verrà fatto rispettare dalla Polizia Municipale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie a seguito di apposita convenzione.

37) NORME FINANZIARIE.

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, oltre agli importi derivanti dall' art. 6 punto B e art. 17 punto B, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico o a iniziative di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale.

L'eventuale aggiornamento, in base ai dati Istat sull' andamento dell' inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Municipale.

38) NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO.

Le norme regolamentari e urbanistiche comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

Restano in vigore le Norme de Attuazione del Piano Regolare Generale, anche se in contrasto col presente regolamento, fino all' approvazione di una specifica variante normativa.

39) RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) Codice Civile approvato con R.D. 16.03.42, n°262 (art. 892 e seguenti);
- 2) Codice Penale approvato con R.D. 19.10.30, n°1398 (art. 635 e 734);
- 3) Codice della strada approvato con D.L. 30.04.92, n°285 (art. 16, 17, 18 e 29);
- 4) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92, n°495 (art. 26 e 27);
- 5) D.P.R. n°735 del 17.07.80 (art.52, distanze della vegetazione dalle ferrovie);
- 6) T.U.L.C.P. approvato con R.D. n°383 del 1934 (art. 106);
- 7) D.M. n°412 del 03.09.87 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- 8) D.M. del 20.05.26 (Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);
- 9) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°292 del 22.03.74 (Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura);
- 10) Programma Regionale per il Verde Urbano del 28.10.89;
- 11) R.D. n°523 del 25.07.1904 T.U. delle opere idrauliche di seconda categoria
- 12) Normativa di Polizia Idraulica dell' Ufficio Reno;
- 13) Regolamenti dei Consorzi di Bonifica;
- 14) Regolamento Comunale Edilizio;
- 15) Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
- 16) Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- 17) L. R. 2 del 24.01.77 (salvaguardia della flora regionale);
- 18) L. R. 11 del 02.04.88 (parchi regionali).